

CARTA COSTITUZIONALE

DEL SOVRANO MILITARE
ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME
DI RODI E DI MALTA

PROMULGATA IL 27 GIUGNO 1961
RIFORMATA DAL CAPITOLO GENERALE STRAORDINARIO
DEL 28-30 APRILE 1997

ROMA 1998

INDICE

Titolo 1 - L'ORDINE E SUA NATURA.....	5
Articolo 1 Origine e natura dell'Ordine.....	5
Articolo 2 Finalità.....	5
Articolo 3 Sovranità.....	6
Articolo 4 Rapporti con la Sede Apostolica.....	6
Articolo 5 Fonti del Diritto Melitense.....	6
Articolo 6 Bandiere, insegne e stemma dell'Ordine.....	7
Articolo 7 Lingua.....	7
Titolo II - I MEMBRI DELL'ORDINE.....	8
Articolo 8 I ceti.....	8
Articolo 9 Doveri dei membri.....	8
Articolo 10 L'appartenenza dei membri.....	9
Articolo 11 Cariche e uffici.....	9
Titolo III - GOVERNO DELL'ORDINE.....	10
Articolo 12 Il Gran Maestro.....	10
Articolo 13 Requisiti per l'elezione a Gran Maestro.....	10
Articolo 14 Giuramento del Gran Maestro.....	10
Articolo 15 Poteri del Gran Maestro.....	10
Articolo 16 Rinuncia all'ufficio di Gran Maestro.....	11
Articolo 17 Governo straordinario.....	11
Articolo 18 Le Alte Cariche.....	12
Articolo 19 Il Prelato.....	12
Articolo 20 Il Sovrano Consiglio.....	13
Articolo 21 Il Consiglio del Governo.....	13
Articolo 22 Il Capitolo Generale.....	14

Articolo 23	Il Consiglio Compito di Stato.....	14
Articolo 24	Norme comuni per le elezioni.....	15
Articolo 25	La Consulta Giuridica.....	16
Articolo 26	L'Ordinamento giudiziario.....	16
Articolo 27	La Camera dei Conti.....	16
Titolo IV - ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE.....		17
Articolo 28	Erezione degli enti.....	17
Articolo 29	Governo dei Priorati.....	17
Articolo 30	Durata in carica dei Priori.....	18
Articolo 31	Il Luogotenente del Priore.....	18
Articolo 32	Il Vicario e il Procuratore del Priorato.....	18
Articolo 33	I Sottopriorati e la nomina dei Reggenti.....	19
Articolo 34	Le Associazioni.....	19
Articolo 35	Le Delegazioni.....	19
Articolo 36	Testo e traduzioni ufficiali della Carta Costituzionale.....	20
Articolo 37	Disposizioni transitorie.....	20

CARTA COSTITUZIONALE

DEL SOVRANO MILITARE
ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI, DI GERUSALEMME,
DI RODI E DI MALTA

TITOLO 1

L'ORDINE E SUA NATURA

ARTICOLO 1

ORIGINE E NATURA DELL'ORDINE

- Parag. 1 - Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, sorto dal gruppo degli Ospitalari dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, chiamato dalle circostanze ad aggiungere ai primitivi compiti assistenziali un'attività militare per la difesa dei pellegrini della Terra Santa e della civiltà cristiana in Oriente, sovrano, successivamente, nelle isole di Rodi e poi di Malta, è un Ordine religioso laicale, tradizionalmente militare, cavalleresco e nobile.
- Parag. 2 - L'organizzazione nel territorio delle Nazioni in cui, in virtù di diritti o di convenzioni internazionali, l'Ordine esercita la sua attività, comprende Gran Priorati, Priorati, Sottopriorati e Associazioni nazionali.
- Parag. 3 - Nella presente Carta e nel Codice il Sovrano Militare Ordine di Malta è detto "Ordine di Malta" ovvero "Ordine".
- Parag. 4 - -Nelle norme che seguono, i Gran Priorati e le Associazioni nazionali sono detti Priorati e Associazioni. Il Codice Melitense è detto Codice.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

- Parag. 1 - In ossequio alle secolari tradizioni, l'Ordine ha il fine di promuovere la gloria di Dio mediante la santificazione dei membri, il servizio alla Fede e al Santo Padre e l'aiuto al prossimo.
- Parag. 2 - Fedele ai precetti divini ed ai consigli di Nostro Signore Gesù Cristo, guidato dagli insegnamenti della Chiesa, l'Ordine afferma e diffonde le virtù cristiane di carità e di fratellanza, esercitando, senza distinzione di religione, di razza, di provenienza e di età, le opere di misericordia verso gli ammalati, i bisognosi e le persone prive di patria.
- In modo particolare esercita l'attività istituzionale nel campo ospedaliero, inclusa l'assistenza sociale e sanitaria, anche in favore delle vittime delle calamità eccezionali e delle guerre, curandone l'elevazione spirituale e rafforzandone la fede in Dio.
- Parag. 3 - I Priorati e le Associazioni possono erigere, in base alle norme del Codice, un ente dipendente, conforme alle leggi nazionali e alle convenzioni internazionali e agli accordi presi con le Nazioni, per poter esercitare la propria attività istituzionale.

ARTICOLO 3

SOVRANITÀ

- Parag. 1 - L'Ordine è soggetto di diritto internazionale ed esercita le funzioni sovrane.
- Parag. 2 - Le funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria sono riservate ai competenti organi melitensi, secondo le disposizioni della Carta Costituzionale e del Codice.

ARTICOLO 4

RAPPORTI CON LA SEDE APOSTOLICA

- Parag. 1 - L'Ordine è persona giuridica riconosciuta dalla Santa Sede.
- Parag. 2 - Le persone religiose, in seguito ai propri Voti, così come i membri del secondo ceto con la Promessa di Obbedienza, sono subordinate soltanto ai propri Superiori nell'Ordine. Nel rispetto del Codice di Diritto Canonico, le Chiese e gli istituti conventuali dell'Ordine sono esenti dalla giurisdizione delle diocesi, dipendendo direttamente dalla Santa Sede.
- Parag. 3 - Nella disciplina dei rapporti valgono i diritti acquisiti, le consuetudini e i privilegi concessi all'Ordine dai Sommi Pontefici e non espressamente aboliti.
- Parag. 4 - Il Sommo Pontefice nomina Suo rappresentante presso l'Ordine un Cardinale di Santa Romana Chiesa, al quale vengono conferiti il titolo di "Cardinalis Patronus" e speciali facoltà. Il Cardinale Patrono ha il compito di promuovere gli interessi spirituali dell'Ordine e dei suoi membri ed i rapporti fra la Santa Sede e l'Ordine.
- Parag. 5 - L'Ordine ha una rappresentanza diplomatica presso la Santa Sede, secondo le norme del diritto internazionale.
- Parag. 6 - La natura religiosa non esclude l'esercizio delle prerogative sovrane spettanti all'Ordine in quanto soggetto di diritto internazionale riconosciuto dagli Stati.

ARTICOLO 5

FONTI DEL DIRITTO MELITENSE

Sono fonti del Diritto Melitense:

- 1 - la Carta Costituzionale, il Codice Melitense e, subsidiariamente, le leggi canoniche;
- 2 - i provvedimenti legislativi a norma dell'art. 15, parag. 2, lettera a) della Carta Costituzionale;
- 3 - gli accordi internazionali ratificati a norma dell'art. 15, parag. 2, lettera h) della Carta Costituzionale;
- 4 - le consuetudini e i privilegi;
- 5 - il Codice di Rohan, quando non in contrasto con le attuali disposizioni.

ARTICOLO 6

BANDIERE, INSEGNE E STEMMA DELL'ORDINE

- Parag. 1 - La bandiera dell'Ordine reca o la croce bianca latina in campo rosso o la croce bianca ottagonale in campo rosso (croce di Malta).
- Parag. 2 - Lo stemma dell'Ordine reca, sulla croce ottagonale, la croce latina in campo ovale rosso contornata da un rosario ed è sovrastato dal manto principesco sostenuto da una corona.
- Parag. 3 - Apposito regolamento, approvato dal Gran Maestro previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, fissa le caratteristiche e le modalità dell'uso delle bandiere, delle insegne e dello stemma dell'Ordine.

ARTICOLO 7

LINGUA

Lingua ufficiale dell'Ordine è l'italiano.

TITOLO II

I MEMBRI DELL'ORDINE

ARTICOLO 8

I CETI

Parag. 1 - I membri dell'Ordine si dividono in tre ceti:

A) il primo ceto è costituito dai Cavalieri di Giustizia, ovvero Professi, e dai Cappellani Conventuali Professi che hanno emesso i Voti religiosi;

B) il secondo ceto è costituito dai membri in Obbedienza che pronunziano la promessa di cui all'art. 9, parag. 2, e sono suddivisi in tre categorie:

a) Cavalieri e Dame di Onore e Devozione in Obbedienza

b) Cavalieri e Dame di Grazia e Devozione in Obbedienza

c) Cavalieri e Dame di Grazia Magistrale in Obbedienza;

C) il terzo ceto è costituito da quei membri che non emettono Voti religiosi né Promessa, ma vivono secondo le norme della Chiesa, pronti ad impegnarsi per l'Ordine e per la Chiesa, e sono suddivisi in sei categorie:

a) Cavalieri e Dame di Onore e Devozione

b) Cappellani Conventuali "ad honorem"

c) Cavalieri e Dame di Grazia e Devozione

d) Cappellani Magistrali

e) Cavalieri e Dame di Grazia Magistrale

f) Donati e Donate di Devozione.

Parag. 2 - I requisiti di idoneità per i singoli ceti e categorie sono accertati a norma del Codice.

ARTICOLO 9

DOVERI DEI MEMBRI

Parag. 1 - I Cavalieri e i Cappellani appartenenti al primo ceto emettono la Professione dei Voti di povertà, di castità e di obbedienza a norma del Codice, tendendo così alla perfezione evangelica. Sono religiosi a tutti gli effetti del Diritto Canonico e si attengono alle norme particolari che li riguardano. Non sono obbligati alla vita in comune.

Parag. 2 - I membri del secondo ceto, in virtù della Promessa, si obbligano a tendere alla perfezione della vita cristiana, conformemente ai doveri del loro stato, nello spirito dell'Ordine.

Parag. 3 - I membri dell'Ordine devono conformare esemplarmente la vita agli insegnamenti e ai precetti della Chiesa e dedicarsi alle attività assistenziali dell'Ordine, secondo quanto previsto dal Codice.

Parag. 4 - I membri del secondo e del terzo ceto versano un contributo finanziario al Gran Magistero, per il tramite delle organizzazioni nazionali, la cui misura è stabilita in sede di Capitolo Generale. Ne sono esentati i Sacerdoti.

ARTICOLO 10

L'APPARTENENZA DEI MEMBRI

Parag. 1 - Ove già esiste soltanto un Priorato, sono accolti nello stesso automaticamente tutti i membri appartenenti ai tre ceti.

Parag. 2 - Ove è eretto un Sottopriorato, vi sono accolti soltanto i membri del primo e del secondo ceto.

Parag. 3 - Ove è eretta una Associazione, vi sono accolti i membri dei tre ceti.

Parag. 4 - Ove nello stesso territorio esiste una Associazione e subentra un Priorato o un Sottopriorato, tutti i membri del primo e del secondo ceto sono anche membri del Priorato o del Sottopriorato.

Parag. 5 - Ove nel territorio non esiste né un Priorato, né un Sottopriorato, i membri del primo e del secondo ceto sono aggregati in soprannumero in "Gremio Religionis".

Parag. 6 - Ove nel territorio non esiste né un Priorato, né una Associazione, i membri del terzo ceto sono aggregati ad una istituzione melitense, secondo le disposizioni del Gran Maestro.

Parag. 7 - Il Gran Maestro con voto deliberativo del Sovrano Consiglio, sentiti i competenti Priori, i Reggenti o i Presidenti, può trasferire un membro dell'Ordine, con il consenso dell'interessato, ad un Priorato, un Sottopriorato o una Associazione, con osservanza delle suddette regole.

ARTICOLO 11

CARICHE E OFFICI

Parag. 1 - Le cariche e gli uffici di Gran Maestro e di Gran Commendatore sono conferiti a Cavalieri Professi di Voti Perpetui.

Parag. 2 - L'ufficio di Priore è affidato a Cavalieri Professi di Voti Perpetui o di Voti Temporanei.

Parag. 3 - Le Alte Cariche ed uffici del Sovrano Consiglio, salvo il disposto dell'art. 20, parag. 4, gli uffici di Cancelliere, Ricevitore ed Ospedaliere dei Priorati e dei Sottopriorati e quelli di Reggente, Luogotenente, Vicario e Procuratore, sono ricoperti preferibilmente da Cavalieri Professi. Se vengono eletti Cavalieri in Obbedienza per loro specifiche qualità, l'elezione deve essere confermata dal Gran Maestro.

Parag. 4 - Gli uffici delle Alte Cariche, dei Priori, dei Vicari, dei Luogotenenti, dei Procuratori, dei Reggenti, dei Cancellieri di Priorati e quelli di almeno quattro dei sei Consiglieri del Sovrano Consiglio restano riservati ai Cavalieri aventi i requisiti di Onore e Devozione o di Grazia e Devozione.

TITOLO III
GOVERNO DELL'ORDINE

ARTICOLO 12

IL GRAN MAESTRO

AL GRAN MAESTRO, CAPO DELL'ORDINE, SPETTANO PREROGATIVE ED ONORI SOVRANI E TITOLO DI ALTEZZA EMINENTISSIMA.

ARTICOLO 13

REQUISITI PER L'ELEZIONE A GRAN MAESTRO

- Parag. 1 - Il Gran Maestro è eletto a vita dal Consiglio Compito di Stato tra i Cavalieri Professi, con almeno dieci anni di Voti Perpetui, se di età inferiore ai cinquanta anni; per i Cavalieri Professi di età superiore, membri dell'Ordine da almeno dieci anni, sono sufficienti tre anni di Voti Perpetui.
- Parag. 2 - Il Gran Maestro e il Luogotenente di Gran Maestro devono avere i requisiti nobiliari prescritti per categoria dei Cavalieri di Onore e Devozione.
- Parag. 3 - L'elezione del Gran Maestro va comunicata al Santo Padre, prima dell'assunzione della carica, con lettera dell'eletto.

ARTICOLO 14

GIURAMENTO DEL GRAN MAESTRO

L'eletto alla dignità di Gran Maestro, dopo aver comunicato al Santo Padre l'avvenuta elezione, presta davanti al Cardinale Patrono, in solenne seduta del Consiglio Compito di Stato, il seguente giuramento:

"IO ... SOLENNEMENTE PROMETTO E GIURO PER QUESTO SACRATISSIMO LEGNO DELLA CROCE E PER I SANTI EVANGELI DI DIO, DI OSSERVARE LA CARTA COSTITUZIONALE, IL CODICE, LE REGOLE E LE LODEVOLI CONSUETUDINI DELL'ORDINE NOSTRO, E DI REGGERE COSCIENZIOSAMENTE L'ATTIVITÀ DELL'ORDINE. COSÌ MI AIUTI IDDIO E SE INADEMPIENTE SARÀ IN PERICOLO L'ANIMA MIA."

ARTICOLO 15

POTERI DEL GRAN MAESTRO

- Parag. 1 - Il Gran Maestro, assistito dal Sovrano Consiglio, provvede all'esercizio della suprema autorità, al conferimento delle cariche e degli uffici e al governo generale dell'Ordine.
- Parag. 2 - Spetta in particolare al Gran Maestro:
- a) emanare, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, i provvedimenti legislativi nelle materie non disciplinate dalla Carta Costituzionale e dal Codice;
 - b) promulgare mediante decreto gli atti di governo;

- c) ammettere, previo voto deliberatorio segreto dal Sovrano Consiglio, i membri dell'Ordine al primo ceto - Noviziato, Voti Temporanei e Voti Perpetui - e al secondo ceto - anno di prova e Promessa -;
- d) ammettere, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, i membri dell'Ordine all'Aspirantato del primo ceto;
- e) ricevere nell'Ordine i membri nel terzo ceto, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio o con provvedimento di "Motu Proprio";
- f) amministrare, con l'assistenza del Sovrano Consiglio, i beni del Comun Tesoro e vigilare sulle proprietà;
- g) dare esecuzione agli atti della Santa Sede che riguardano l'Ordine e informare la Santa Sede sullo stato e le necessità dell'Ordine;
- h) ratificare, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, gli accordi internazionali;
- i) convocare il Capitolo Generale Straordinario, che avrà facoltà di sciogliere il Sovrano Consiglio e di eleggerne uno nuovo, secondo le norme della Carta Costituzionale e del Codice.

Parag. 3 - I decreti di cui al parag. 2b) sono detti magistrali o consiliari, a seconda che l'atto di governo promani direttamente dal Gran Maestro o vi sia stata la previa assistenza o la previa delibera del Sovrano Consiglio. Nel caso di voto deliberativo, il Gran Maestro non può emanare un decreto difforme dalla delibera, ma non è tenuto ad emanarne uno conforme.

ARTICOLO 16

RINUNCIA ALL'OFFICIO DI GRAN MAESTRO
 LA RINUNCIA ALL'OFFICIO DI GRAN MAESTRO DEVE ESSERE ACCETTATA DAL SOVRANO CONSIGLIO E
 COMUNICATA, A PENA DI INEFFICACIA, AL SANTO PADRE.

ARTICOLO 17

GOVERNO STRAORDINARIO

Parag. 1 - In caso di impedimento permanente, di rinuncia o di morte del Gran Maestro, l'Ordine è retto da un Luogotenente Interinale nella persona del Gran Commendatore, il quale può compiere atti di ordinaria amministrazione, fino alla cessazione della vacanza dell'ufficio.

Parag. 2 - L'impedimento permanente del Gran Maestro è dichiarato dal Tribunale Magistrale di prima istanza, con procedura in camera di consiglio, su ricorso deliberato dalla maggioranza dei due terzi dei membri del Sovrano Consiglio, convocato e presieduto dal Gran Commendatore o dal Gran Cancelliere, o autoconvocato a maggioranza assoluta.

Il ricorso è presentato dal Gran Cancelliere, o da altro membro del Sovrano Consiglio a ciò delegato. Se il ricorso ha esito positivo il Gran Commendatore assume la Luogotenenza Interinale.

Parag. 3 - In caso di impedimento del Gran Maestro per un periodo di oltre un mese, il Gran Commendatore assume l'amministrazione ordinaria dell'Ordine e convoca immediatamente il Sovrano Consiglio per la conferma.

Parag. 4 - In caso di impedimento del Gran Commendatore, il Sovrano Consiglio elegge un Luogotenente Interinale nella persona di un proprio membro, Cavaliere Professo di Voti Perpetui.

Parag. 5 - Il Luogotenente di Gran Maestro è eletto ai sensi dell'art. 23, parag. 5, fra i Cavalieri aventi i requisiti richiesti per l'elezione a Gran Maestro.
Prima di assumere il suo ufficio, il Luogotenente di Gran Maestro presta il giuramento di cui all'art. 14. La rinuncia del Luogotenente di Gran Maestro deve essere accettata dal Sovrano Consiglio con delibera comunicata, a pena di inefficacia, al Santo Padre.

ARTICOLO 18

LE ALTE CARICHE

Parag. 1 - Sono Alte Cariche:

il Gran Commendatore

il Gran Cancelliere

il Grand'Ospedaliere

il Ricevitore del Comun Tesoro

Parag. 2 - La sostituzione delle Alte Cariche è regolata dal Codice.

ARTICOLO 19

IL PRELATO

Parag. 1 - Il Prelato è nominato dal Sommo Pontefice, che lo sceglie in una terna di nomi proposti dal Gran Maestro previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio. Nel caso in cui nessuno dei candidati presentati incontra l'approvazione del Santo Padre, saranno proposti altri nominativi. Il Prelato coadiuva il Cardinale Patrono nell'esercizio del suo ufficio presso l'Ordine.

Parag. 2 - Il Prelato è il superiore religioso del clero dell'Ordine nella funzione sacerdotale e vigila affinché la vita religiosa e sacerdotale dei Cappellani e il loro apostolato si svolgano secondo la disciplina e lo spirito melitensi.

Parag. 3 - Il Prelato assiste il Gran Maestro e il Gran Commendatore nella cura della vita spirituale e dell'osservanza religiosa dei membri dell'Ordine e in tutto ciò che concerne il carattere spirituale delle opere dell'Ordine.

Parag. 4 - Ad ogni sessione del Capitolo Generale Ordinario il Prelato presenta una relazione sullo stato spirituale dell'Ordine.

ARTICOLO 20

IL SOVRANO CONSIGLIO

- Parag. 1 - Il Sovrano Consiglio assiste il Gran Maestro nel governo dell'Ordine.
- Parag. 2 - Fanno parte del Sovrano Consiglio:
- a) il Gran Maestro o il Luogotenente, che lo presiede;
 - b) i titolari delle quattro Alte Cariche e sei Consiglieri.
- Parag. 3 - I membri del Sovrano Consiglio, eccetto il Gran Maestro e il Luogotenente, sono eletti dal Capitolo Generale a maggioranza dei presenti.
- Parag. 4 - Il Gran Commendatore ed almeno altri quattro membri del Sovrano Consiglio devono essere Cavalieri Professi di Voti Perpetui o Temporanei.
- Parag. 5 - Per le ammissioni dei membri dell'Ordine al primo ceto hanno diritto di voto i soli membri del Sovrano Consiglio che siano Cavalieri Professi di Voti Perpetui o Temporanei.
- Parag. 6 - I membri del Sovrano Consiglio rimangono in carica fino al successivo Capitolo Generale e possono essere rieletti. Per una terza o una ulteriore consecutiva rielezione per la stessa carica, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.
- Parag. 7 - Il Gran Maestro non partecipa alla votazione nelle materie in cui il Sovrano Consiglio ha voto deliberativo o deve esprimere un parere, fermo quanto disposto dall'art. 15, parag. 3. In caso di parità di voto tra i Consiglieri, incluse le Alte Cariche, la decisione del Gran Maestro ha valore dirimente. Se il Gran Maestro non esprime opinione, l'argomento viene sospeso.

ARTICOLO 21

IL CONSIGLIO DEL GOVERNO

- Parag. 1 - Il Consiglio del Governo è un organo consultivo di trattazione della linea politica, religiosa, ospedaliera, internazionale, o di altri aspetti generali della vita dell'Ordine e può dare suggerimenti ai titolari delle quattro Alte Cariche e alla Camera dei Conti. Si riunisce almeno due volte l'anno.
- Parag. 2 - Fanno parte del Consiglio del Governo sei Consiglieri di differenti aree geografiche eletti dal Capitolo Generale tra i membri appartenenti ai tre ceti dell'Ordine.
- Parag. 3 - Alle riunioni del Consiglio del Governo sono presenti:
- a) -il Gran Maestro o il Luogotenente, che lo convoca e presiede;
 - b) -i membri del Sovrano Consiglio;
 - c) -il Prelato dell'Ordine, allorquando siano trattate questioni di sua competenza.
- Parag. 4 - I sei Consiglieri rimangono in carica fino al successivo Capitolo Generale e possono essere rieletti per una sola volta.

ARTICOLO 22

IL CAPITOLO GENERALE

Parag. 1 - Il Capitolo Generale è il supremo consesso dell'Ordine ed è costituito dai rappresentanti dei diversi ceti. E' convocato ogni cinque anni e ogni volta che il Gran Maestro, sentito il Sovrano Consiglio, lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta rivolta al Gran Maestro dalla maggioranza dei Priorati, Sottopriorati e Associazioni.

Parag. 2 - Fanno parte del Capitolo Generale:

- a) il Gran Maestro o il Luogotenente, che lo presiede;
- b) i membri del Sovrano Consiglio;
- c) il Prelato;
- d) i Priori o, in caso di vacanza, i loro sostituti permanenti (Procuratori, Vicari, Luogotenenti);
- e) i Bali Professi;
- f) due Cavalieri Professi, e in mancanza di uno di questi un Cavaliere in Obbedienza, delegati da ciascun Priorato;
- g) un Cavaliere Professo e un Cavaliere in Obbedienza delegati dai Cavalieri del "Gremio Religionis";
- h) cinque Reggenti dei Sottopriorati, a norma del Codice;
- i) quindici rappresentanti delle diverse Associazioni, a norma del Codice;
- l) i sei Consiglieri del Governo dell'Ordine.

Parag. 3 - Il Capitolo Generale si riunisce per eleggere i membri del Sovrano Consiglio, i Consiglieri del Governo, i membri della Camera dei Conti; per trattare le eventuali modifiche alla Carta Costituzionale e al Codice; per conoscere e trattare i più importanti problemi, quali lo stato spirituale e temporale, il programma delle attività, i rapporti internazionali dell'Ordine.

Parag. 4 - Per l'approvazione di modifiche alla Carta Costituzionale è richiesta la maggioranza dei due terzi. Per l'approvazione di modifiche al Codice è richiesta la maggioranza assoluta ad eccezione degli articoli dal sei al novantatre, i quali si riferiscono esclusivamente al primo ceto e per i quali è richiesta, nella maggioranza di voto assoluta, anche la maggioranza dei Cavalieri Professi aventi diritto di voto.

ARTICOLO 23

IL CONSIGLIO COMPITO DI STATO

Parag. 1 - Il Consiglio Compito di Stato elegge il Gran Maestro o il Luogotenente di Gran Maestro.

Parag. 2 - Hanno diritto di voto:-

- a) il Luogotenente di Gran Maestro o il Luogotenente Interinale;
- b) i membri del Sovrano Consiglio;

- c) il Prelato;
- d) i Priori o, in caso di vacanza, i loro sostituti permanenti (Procuratori, Vicari, Luogotenenti);
- e) i Bali Professi;
- f) due Cavalieri Professi delegati da ciascun Priorato;
- g) un Cavaliere Professo e un Cavaliere in Obbedienza delegati dai Cavalieri del “Gremio Religionis”;
- h) cinque Reggenti dei Sottopriorati;
- i) quindici rappresentanti delle Associazioni, a norma del Codice.

Parag. 3 - Per l'elezione del Gran Maestro è richiesto il voto della maggioranza più uno dei presenti aventi diritto.

Parag. 4 - I membri del primo ceto facenti parte del Consiglio Compito di Stato hanno facoltà di proporre tre candidati. Se entro la prima giornata di riunioni del Consiglio Compito di Stato non viene presentata la terna dei candidati o se non si riesce entro le prime tre votazioni ad eleggere un candidato da questa proposta elettorale, i membri del Consiglio Compito di Stato hanno facoltà di scelta per le successive votazioni.

Parag. 5 - Dopo la quinta infruttuosa votazione, il Consiglio Compito di Stato delibera, con la stessa maggioranza, se procedere alla elezione di un Luogotenente di Gran Maestro per un periodo di un anno al massimo. In caso negativo riprendono le votazioni per l'elezione del Gran Maestro. In caso positivo il Luogotenente di Gran Maestro è eletto con ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti nella quinta votazione. Nel ballottaggio prevale quello tra i due candidati che ottiene il maggior numero dei voti. Se il candidato è unico, è necessario il voto della maggioranza dei presenti.

Parag. 6 - Se eletto, il Luogotenente di Gran Maestro deve riconvocare il Consiglio Compito di Stato prima della scadenza del suo mandato.

ARTICOLO 24

NORME COMUNI PER LE ELEZIONI

Parag. 1 - I membri del Capitolo Generale, del Consiglio Compito di Stato, e gli aventi diritto al voto per l'elezione di un Priore, di un Reggente e di un Presidente di Associazione, devono intervenire personalmente e non possono nominare rappresentanti, delegati o procuratori né esprimere il voto per lettera, fatte salve le disposizioni dell'art. 196 del Codice.

Parag. 2 - Fatta salva ogni diversa disposizione, i “quorum” vanno calcolati considerando gli aventi diritto al voto presenti e votanti. La maggioranza dei due terzi, ove prevista, è richiesta solo per le prime tre votazioni. Per quelle successive è sufficiente la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, fatta salva ogni diversa disposizione.

ARTICOLO 25

LA CONSULTA GIURIDICA

- Parag. 1 - La Consulta Giuridica è un organo tecnico consultivo collegiale, che può essere interpellato su questioni e problemi giuridici di particolare rilevanza.
- Parag. 2 - Ne fanno parte il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e quattro membri.
- Parag. 3 - I membri sono nominati dal Gran Maestro previo parere del Sovrano Consiglio. Sono scelti tra i cultori delle scienze giuridiche, preferibilmente già membri dell'Ordine, particolarmente versati nel Diritto Melitense, nel diritto pubblico e internazionale e nel Diritto Canonico. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 26

L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

- Parag. 1 - Le cause di competenza del foro ecclesiastico sono sottoposte ai Tribunali ecclesiastici ordinari, a norma del Codice di Diritto Canonico.
- Parag. 2 - Per le cause di competenza del foro laicale tra persone fisiche e giuridiche dell'Ordine e nei confronti di terzi, la funzione giurisdizionale è esercitata dai Tribunali Magistrali, a norma del Codice.
- Parag. 3 - Il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, nomina i presidenti, i giudici e il cancelliere dei Tribunali Magistrali.
- Parag. 4 - I giudici dei Tribunali Magistrali sono scelti fra membri dell'Ordine particolarmente esperti in diritto. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
- Parag. 5 - L'ordinamento giudiziario e la procedura innanzi i Tribunali Magistrali sono regolati dal Codice.

ARTICOLO 27

LA CAMERA DEI CONTI

- Parag. 1 - La Camera dei Conti vigila e controlla le entrate, le spese e l'intero patrimonio dell'Ordine. Essa è anche organo di consulenza del Ricevitore del Comun Tesoro.
- Parag. 2 - E' composta da un Presidente, da quattro Consiglieri titolari e da due supplenti.
- Parag. 3 - I membri della Camera dei Conti sono eletti dal Capitolo Generale in prima votazione, con la maggioranza degli aventi diritto al voto e con quella dei presenti nelle successive. Sono scelti fra i Cavalieri versati nelle discipline giuridiche, in quelle economiche e finanziarie. Durano in carica fino al successivo Capitolo Generale, possono essere rieletti per un mandato consecutivo e con i due terzi dei voti per un terzo mandato.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE

ARTICOLO 28
EREZIONE DEGLI ENTI

- Parag. 1 - L'erezione di un Gran Priorato, Priorato, Sottopriorato o di una Associazione e l'approvazione del relativo statuto competono al Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.
- Parag. 2 - La denominazione di Gran Priorato spetta ad alcuni Priorati, in virtù della consuetudine o di una delibera del Capitolo Generale.
- Parag. 3 - Il Gran Maestro, previo parere dei competenti Priorati, Sottopriorati o Associazioni e il voto deliberativo del Sovrano Consiglio, procede all'erezione di nuovi enti e all'approvazione dei relativi statuti. L'erezione dei Priorati o Sottopriorati va comunicata dal Gran Maestro al Santo Padre.
- Parag. 4 - Eguale procedura deve essere seguita per unire, dividere o sopprimere Priorati, Sottopriorati o Associazioni.
- Parag. 5 - Nell'ambito di ciascun territorio non può essere eretto che un Priorato o un Sottopriorato. I rapporti tra un Priorato e una Associazione nello stesso territorio sono regolati dal Codice.

ARTICOLO 29
GOVERNO DEI PRIORATI

- Parag. 1 - Per l'erezione di un Priorato sono necessari almeno cinque Cavalieri Professi.
- Parag. 2 - I membri dei tre ceti fanno parte dell'Assemblea.
- Parag. 3 - Il Priore è assistito da un Consiglio ristretto, che viene eletto in base allo statuto del Priorato, e dal Capitolo.
- Parag. 4 - Fanno parte del Capitolo:
- a) il Priore;
 - b) i Cavalieri e Cappellani Professi appartenenti al Priorato;
 - c) il Cancelliere, il Ricevitore, nonché, ove nello stesso territorio non esiste una Associazione, l'Ospedaliere;
 - d) due rappresentanti del secondo ceti;
 - e) due rappresentanti del terzo ceti, ove non esiste una Associazione.

- Parag. 5 - Il Cancelliere e il Ricevitore sono nominati dal Priore, sentiti i membri del primo ceto, tra i Cavalieri del primo o del secondo ceto. L'Ospedaliere ed i rappresentanti del secondo e del terzo ceto sono eletti dall'Assemblea.
- Parag. 6 - I membri Professi propongono a maggioranza tre candidati, tra i quali i membri del Capitolo priorale eleggono il Priore.
- Parag. 7 - Il Priore eletto non può assumere la carica finché non abbia ricevuto l'assenso del Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, e non abbia prestato giuramento.
- Parag. 8 - Lo statuto priorale fissa le altre competenze del Capitolo priorale e dell'Assemblea.

ARTICOLO 30

DURATA DELLE CARICHE DEI PRIORI

Il Priore e i membri del Consiglio ristretto rimangono in carica sei anni e sono rieleggibili. Per la rielezione al terzo sessennio e a quelli successivi, è richiesta la maggioranza dei due terzi.

ARTICOLO 31

IL LUOGOTENENTE DEL PRIORE

- Parag. 1 - Ogni qualvolta ricorrano motivi di opportunità o di necessità, il Priore, sentito il Capitolo, può nominare un Luogotenente che lo sostituisca per un anno, in tutto o in parte, nell'esercizio delle funzioni. La nomina va approvata dal Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio.
- Parag. 2 - In caso di necessità, ove il Priore non provveda ai sensi del parag. 1, la nomina del Luogotenente è devoluta al Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio.
- Parag. 3 - Il Priore, sentito il Consiglio ristretto, può nominare, per un periodo massimo di tre mesi, un Luogotenente che lo sostituisca.
- Parag. 4 - Il Luogotenente deve essere Cavaliere Professo o in Obbedienza, a norma dell'art. 11, parag. 3.

ARTICOLO 32

IL VICARIO E IL PROCURATORE DEL PRIORATO

- Parag. 1 - Il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, per giuste e gravi cause può revocare un Priore e nominare un Vicario.
- Parag. 2 - Qualora, a norma del Diritto Canonico, non si possa procedere all'elezione del Priore, il Vicario rimane in carica fino al termine del successivo Capitolo Generale.
- Parag. 3 - In caso di impossibilità di funzionamento del Priorato, o per altre giuste e gravi cause, il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, nomina un Procuratore che rimane in carica fino al termine del successivo Capitolo Generale.
- Parag. 4 - Il Vicario ed il Procuratore devono essere Cavalieri Professi o in Obbedienza, a norma dell'art. 11, parag. 3.

ARTICOLO 33

I SOTTOPRIORATI E LA NOMINA DEI REGGENTI

- Parag. 1 - Per l'erezione di un Sottopriorato sono necessari almeno nove Cavalieri in Obbedienza.
- Parag. 2 - Il Sottopriorato è retto da un Cavaliere Professo o in Obbedienza, con titolo di Reggente, assistito da un Consiglio e dal Capitolo, in conformità al proprio statuto e al Codice.
- Parag. 3 - Il Reggente e i Consiglieri sono eletti dal Capitolo. Il Reggente entra in carica dopo aver ricevuto l'assenso del Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, e prestato il giuramento.
- Parag. 4 - Il Reggente e i Consiglieri durano in carica sei anni e possono essere rieletti. Per la terza rielezione e per quelle successive è richiesta la maggioranza dei due terzi.

ARTICOLO 34

LE ASSOCIAZIONI

- Parag. 1 - Le Associazioni sono erette con decreto del Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio. I loro statuti sono redatti tenendo conto della legislazione interna degli Stati in cui hanno sede e sono approvati dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.
- Parag. 2 - Il Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, conferma la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo. La durata delle loro funzioni è determinata dallo statuto e va da un minimo di tre anni a un massimo di sei. Se prevista dallo statuto, è possibile la rielezione.

ARTICOLO 35

LE DELEGAZIONI

- Parag. 1 - I Priorati, i Sottopriorati e le Associazioni possono istituire Delegazioni regionali ai sensi del Codice.
- Parag. 2 - Le Delegazioni sono composte da tutti i membri dei Priorati, Sottopriorati e Associazioni, che hanno residenza nel territorio. I loro ordinamenti sono stabiliti in conformità degli statuti dei rispettivi Priorati, Sottopriorati e Associazioni e di un regolamento approvato dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.
- Parag. 3 - Dirige la Delegazione un membro dell'Ordine, con titolo di Delegato, nominato per la prima volta dal proprio Superiore, previo parere del rispettivo Consiglio, e successivamente eletto dai membri della Delegazione e confermato dal Superiore. La Delegazione di un Priorato o Sottopriorato, ove possibile, deve essere affidata a un Cavaliere Professo o in Obbedienza.
- Parag. 4 - Il Delegato è assistito da un Consiglio composto da non più di cinque membri e da un Cappellano che cura la vita spirituale dei membri della Delegazione.

ARTICOLO 36

TESTO E TRADUZIONI UFFICIALI DELLA CARTA COSTITUZIONALE

Parag. 1 - Il testo della Carta Costituzionale è redatto in lingua italiana. Il Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, disporrà per la traduzione ufficiale in inglese, in francese, in tedesco e in spagnolo.

Parag. 2 - Il testo in lingua italiana, munito della firma del Capo dell'Ordine e del Sigillo di Stato, è conservato nell'archivio magistrale.

Parag. 3 - In caso di contrasto di interpretazione prevale il testo ufficiale in lingua italiana.

ARTICOLO 37

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, emana disposizioni transitorie per disciplinare i rapporti pendenti al momento dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale e del Codice.

Carlo Marullo di Condojanni
Gran Cancelliere

Fra' Andrew Bertie